

Nei matrimoni misti i maschi seguono la religione del padre; le femmine la religione della madre, ove non siasi altrimenti convenuto nel contratto di matrimonio.

I figli naturali non riconosciuti seguono la religione della madre; i figli, i cui genitori siano ignoti, seguono la religione della persona incaricata di educarli.

Art. 15.

A quattordici anni compiuti, ciascuno ha il diritto di scegliersi la religione secondo la sua convinzione, e l'autorità civile al bisogno è tenuta a proteggerne la libera scelta.

Perchè il cangiamento di religione produca effetti legali, colui che abbandona una Chiesa o associazione religiosa, deve darne comunicazione al sindaco del comune di sua residenza, il quale ne avviserà il superiore della Chiesa o associazione religiosa stata abbandonata.

Art. 16.

I ministri di un culto non possono esercitare atti che la legge attribuisce ai funzionari civili dello Stato o del Comune.

Il Governo ed i suoi agenti non possono ingerirsi nelle materie d'indole religiosa.

Art. 17.

I ministri di un culto non possono in qualunque circostanza e per qualunque siasi motivo essere chiamati ad alcuna funzione civile o militare.

Art. 18.

Nessuno contro la sua volontà può essere obbligato a concorrere in un modo qualunque agli atti ed alle cerimonie di un culto e di osservarne i giorni di riposo.

Art. 19.

I cittadini possono associarsi e riunirsi per fini religiosi senza il preventivo permesso del Governo, purchè non offendano la morale pubblica e non turbino la sicurezza dello Stato.

Le associazioni religiose non hanno la capacità di acquistare e di possedere, finchè non vengano riconosciute per legge quali corpi morali.

Art. 20. *Come l'articolo 17 del controprogetto del deputato Mancini.*

Art. 23. *Come l'articolo 20 del contro progetto del deputato Mancini.*

Art. 24.

È abolito il procedimento *ab abusu*.

I tribunali ordinari saranno competenti di conoscere delle azioni per eccesso di potere o violazioni di diritti commesse dall'autorità ecclesiastica o dal ministro di un culto a danno dei cittadini o dello Stato, o dall'autorità amministrativa a danno di un'associazione religiosa o del ministro di un culto.

Art. 25 e 26. *Come gli articoli 22 e 23 del contro progetto del deputato Mancini.*

*Soppressi gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del disegno ministeriale.*

### Proposta del deputato Bargoni e di altri per l'abolizione della Compagnia di Gesù

(Vedi pagina 1219.)

I sottoscritti:

Considerando i mali che cagiona alla società ed alla Chiesa il sodalizio politico-religioso denominato *Compagnia di Gesù*;

Considerando che la rivoluzione italiana fu sempre, per irresistibile necessità politica e morale, accompagnata dalla espulsione dei Gesuiti nelle provincie in cui si trovavano;

Richiamato il tenore dei principali articoli del decreto-legge, datato da Torino il 25 aprile 1848;

Propongono come emendamento aggiuntivo e come indispensabile complemento della legge in discussione un titolo III costituito dagli articoli seguenti:

### TITOLO III.

Art. 19.

La Compagnia di Gesù è definitivamente esclusa da tutto lo Stato; le sue case ed i suoi collegi sono sciolti; ed è vietata ogni sua adunanza in qualunque numero di persone.

Art. 20.

I fabbricati ed ogni sorta di beni sì mobili che immobili, le rendite e i crediti appartenenti alla detta Compagnia sono dati in amministrazione al Ministero delle finanze (direzione generale del demanio) e sono